

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO

STATUTO

Edizione 2010

- *Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano – iscritta nel registro delle persone giuridiche del Tribunale di Cuneo al n. 277 – approvato dal Ministero del Tesoro con provvedimento del 22 giugno 2000, prt. n. 306890*

- *Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, prt. n. 306890*

- *Modificato con provvedimenti del Consiglio Generale del 29 gennaio e del 31 marzo 2010*

INDICE

- Art. 1 - Denominazione, natura e sede
- Art. 2 - Scopi e ambito territoriale
- Art. 3 - Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statuari
- Art. 4 - Patrimonio
- Art. 5 - Destinazione del reddito
- Art. 6 - Organi
- Art. 7 - Onorabilità
- Art. 8 - Incompatibilità
- Art. 9 - Conflitto di interessi
- Art. 10 - Sospensione dalle cariche
- Art. 11 - Decadenza dalle cariche
- Art. 12 - Indennità e compensi
- Art. 13 - Consiglio Generale
- Art. 14 - Competenze del Consiglio Generale
- Art. 15 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio Generale
- Art. 16 - Comitato di Amministrazione
- Art. 17 - Competenze del Comitato di Amministrazione
- Art. 18 - Adunanze e deliberazioni del Comitato di Amministrazione
- Art. 19 - Presidente
- Art. 20 - Collegio Sindacale
- Art. 21 - Segretario
- Art. 22 - Bilancio, libri e scritture contabili
- Art. 23 - Scioglimento, trasformazione, fusione e devoluzione del patrimonio
- Art. 24 - Pubblicità dello Statuto
- Art. 25 - Norme Transitorie e di attuazione

PREMESSA STORICA

La Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Savigliano, istituita dall'Amministrazione del Monte di Pietà di Savigliano, approvata con Regio Decreto 28/12/1858. Il Monte di Pietà fu fondato con l'atto 29/12/1612 con cui la Confraternita della Misericordia di Savigliano, eretta nel 1591, accettò, con le obbligazioni inerenti, il lascito del Conte Giovanni Francesco Cravetta.

La Cassa di Risparmio di Savigliano ha esercitato l'attività creditizia a servizio dell'economia del territorio e ha sostenuto, anche in collaborazione con le istituzioni e gli organismi associativi pubblici e privati, la crescita sociale e culturale della comunità saviglianese; ha quindi conferito l'azienda bancaria alla "Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A." a norma della legge 30 luglio 1990 n. 218, del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990 ed in conformità con il progetto approvato dal Ministro del Tesoro con decreto n. 436209 del 20/12/1991.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano persegue l'obiettivo di amministrare, conservare e accrescere il proprio patrimonio, costituito grazie alla laboriosità e all'operosità della comunità saviglianese e delle generazioni di uomini e donne che hanno lavorato nella banca, e di sostenere, con i proventi che da esso derivano, iniziative volte alla promozione del tessuto sociale, culturale ed economico, nelle forme e nei modi stabiliti dal presente Statuto e nel rispetto della propria tradizione storica.

Articolo 1 - Denominazione, natura e sede

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, di seguito denominata anche Fondazione, è persona giuridica privata senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale. E' regolata dalle leggi vigenti in materia e dal presente Statuto.
2. La Fondazione ha sede legale in Savigliano, P.zza del Popolo, 15 ed ha durata illimitata.
3. E' in facoltà del Consiglio Generale stabilire una o più sedi amministrative.

Articolo 2 - Scopi e ambito territoriale

1. Ispirandosi alle originarie finalità, la Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, orientando la propria attività nei settori ammessi dalla vigente normativa.
2. La Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, nonché all'art. 153, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e opera in via prevalente nei settori rilevanti, individuati dal Consiglio Generale ai sensi del successivo art. 14 assicurando singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.
3. La Fondazione svolge la propria attività prevalentemente nell'Area Saviglianese, e più in generale nella Regione Piemonte.
4. Potrà intervenire anche al di fuori di tali limiti territoriali per iniziative comuni a più Fondazioni, o per altre iniziative rilevanti per gli scopi statuari, nonché per iniziative umanitarie di carattere nazionale ed internazionale anche promosse dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa e dall'Associazione delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Piemontesi.

Articolo 3 - Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari

1. La Fondazione utilizza nella propria azione il metodo della programmazione pluriennale degli interventi, operando prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi a progetti e iniziative.
2. La Fondazione promuove inoltre propri progetti e iniziative, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altre istituzioni, ivi comprese quelle da essa direttamente costituite.
3. La Fondazione può esercitare, con contabilità separate, imprese operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari, perseguiti dalla stessa nei settori rilevanti.
4. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio delle imprese di cui al terzo comma.
5. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione, e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, a partiti, associazioni politiche e sindacali, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni.
6. L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata mediante regolamento, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi, tenendo anche conto di quelli programmati da altri enti che operano nello stesso territorio.
7. Essa può compiere, nei limiti di legge e del presente Statuto ed operando in base a principi di sana e prudente gestione, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari consentite dalla natura di persona

giuridica privata senza fine di lucro, necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri fini.

8. La Fondazione assicura il rispetto dell'art. 15 della Legge 266/91.

Articolo 4 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro, che opera secondo principi di trasparenza e di moralità.
2. Esso viene amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore nel tempo e ottenerne una adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio.
3. La gestione del patrimonio, se svolta in tutto o in parte all'interno, è attuata con modalità organizzative che assicurano la separazione dalle altre attività della Fondazione. Può inoltre essere affidata in tutto o in parte a intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo regole che saranno definite dal Consiglio Generale. L'incarico di gestione può essere affidato alla Società bancaria conferitaria con condizioni tese ad assicurare alla Fondazione opportune garanzie ed in particolare a contenere il rischio di investimento e gli eventuali conflitti di interesse, tenendo tra l'altro conto del criterio del contenimento dei costi.
4. La Fondazione può investire il proprio patrimonio in attività che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 2, qualora si tratti di beni mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della Fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali.
5. Il patrimonio si incrementa ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 153/99 e

per effetto di eventuali altri accantonamenti e riserve facoltative di cui all'art. 8 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 153/99, sottoposti alla previa valutazione dell'Autorità di Vigilanza.

Articolo 5 - Destinazione del reddito

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:
 - a) spese di funzionamento, che devono essere adeguate alla struttura organizzativa ed all'attività svolta;
 - b) oneri fiscali;
 - c) riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
 - d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10, terzo comma, lett. e) del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153 ai settori rilevanti scelti dal Consiglio Generale a norma del successivo art. 14, comma 1, punto 9;
 - e) altre finalità previste dallo Statuto, reinvestimento del reddito, accantonamenti e riserve facoltativi deliberati dal Consiglio Generale una volta soddisfatti gli obblighi di cui all'art. 8 del D. Lgs. 153/99 ed esclusivamente per far fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio della Fondazione in base a principi di sana e prudente gestione, senza pregiudizio per la effettiva tutela degli interessi contemplati dallo Statuto; tali accantonamenti devono avere carattere di eccezionalità e devono essere sottoposti alla previa valutazione dell'Autorità di Vigilanza;
 - f) erogazioni previste da specifiche norme di legge .
2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica agli amministratori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e delle indennità, compensi e

rimborsi spese corrisposti ai componenti gli organi ed al Segretario.

3. I componenti il Consiglio Generale, il Comitato di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Segretario Generale e gli enti designanti di cui all'art. 13 non possono essere destinatari di interventi erogativi della Fondazione, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali e collettivi, espressi dagli enti designanti.

Articolo 6 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 1. Il Consiglio Generale;
 2. Il Comitato di Amministrazione;
 3. Il Presidente;
 4. Il Collegio Sindacale.

Articolo 7 - Onorabilità

1. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione, né la carica di Segretario:
 1. Coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.
 2. Chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
 3. Chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile o con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvi gli effetti della riabilitazione o il caso di estinzione del reato:
 - a) a pena detentiva non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di

mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

- b) alla reclusione non inferiore a sei mesi per qualunque delitto non colposo.

2. I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, o del Comitato di Amministrazione per quanto attiene al Segretario, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'immagine e degli interessi della Fondazione.
3. I requisiti di onorabilità previsti nel presente articolo vanno intesi come requisiti di idoneità etica confacenti a un ente senza scopo di lucro.

Articolo 8 - Incompatibilità

1. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione o svolgere funzioni di direzione:
 - a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto;
 - b) il coniuge, i parenti e affini sino al terzo grado incluso dei componenti gli organi della Fondazione;
 - c) i dipendenti in servizio della Fondazione, il loro coniuge e i loro parenti e affini fino al terzo grado incluso. Il Segretario della Fondazione può essere dipendente della stessa;
 - d) coloro che ricoprono funzioni di governo, funzioni giudiziarie, che siano membri del parlamento nazionale od europeo, dei consigli regionali, provinciali, comunali e delle rispettive giunte o presiedano queste ultime;
 - e) coloro che ricoprono la carica di amministratore e controllore degli enti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, esclusi quelli istituiti dalla Fondazione o nei quali la

stessa abbia una partecipazione qualificata;

- f) coloro che abbiano un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione stabile ed organica o di collaborazione a tempo determinato con l'ente da cui promana la designazione con esclusione degli incarichi professionali specifici;
- g) coloro che ricoprono la carica di amministratore delle organizzazioni pubbliche e private non lucrative che beneficiano stabilmente di erogazioni, escluse quelle istituite dalla Fondazione o nelle quali la stessa abbia una partecipazione qualificata, o siano coniuge, convivente, parente o affine, fino al terzo grado incluso, dei medesimi;
- h) coloro che ricoprono cariche in altre fondazioni di origine bancaria o ne siano segretario o dipendente;
- i) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
- j) coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione nel precedente biennio;
- k) coloro che, all'atto della nomina, si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 10 del presente Statuto.

2. I Soggetti indicati alle lettere d), e), incorrono nell'incompatibilità anche qualora questa sia cessata meno di tre mesi prima della nomina a componente degli organi.
3. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi di indirizzo o amministrazione coloro che abbiano ricoperto la carica di Sindaco della Fondazione e che siano cessati da essa da meno di 5 anni.
4. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I

soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

5. Le cariche di componente del Consiglio Generale, del Comitato di Amministrazione, di componente del Collegio Sindacale e di Segretario della Fondazione sono tra loro incompatibili.

Articolo 9 - Conflitto di interessi

1. I componenti di organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per incarichi ricoperti, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.
2. Qualora l'interessato non adempia agli obblighi di cui al punto precedente, l'organo di appartenenza, non appena avuta notizia certa della circostanza, dispone tempestivamente la decadenza dalla carica ricoperta. L'organo di appartenenza dispone la sospensione dalla carica se il conflitto di interessi comunicato è temporaneo e limitato nel tempo, o dispone la decadenza se il conflitto è permanente.

Articolo 10 - Sospensione dalle cariche

1. I componenti gli organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:
 - a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 7, comma 1, n.3;
 - b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'art. 7, comma 1, n. 3 con sentenza non definitiva;
 - c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3 della legge 31 maggio 1965 n. 575, da ultimo sostituita dall'art.3 della legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. I componenti di organi della Fondazione e il Segretario devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza ovvero, per quanto riguarda il Segretario, del Comitato di Amministrazione, la sussistenza di situazioni come sopra individuate. L'Organo competente deve tempestivamente assumere, comunque non oltre trenta giorni, le relative decisioni.

Articolo 11 – Decadenza dalle cariche

1. I componenti gli organi della Fondazione decadono con dichiarazione dell'organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Segretario, con dichiarazione del Comitato di Amministrazione, qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7, vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità, ovvero omettano di comunicare la sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art. 10.

2. I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive senza aver giustificato l'assenza alle riunioni dell'organo di appartenenza sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo medesimo.

3. I componenti del Consiglio Generale eventualmente nominati dal Consiglio Generale stesso nel Comitato di Amministrazione decadono dalla prima carica.

Articolo 12 - Indennità e compensi

1. Ai componenti il Consiglio Generale spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni, dietro presentazione di apposita documentazione. La misura e le modalità di erogazione dei rimborsi spese sono deliberate dal Consiglio Generale medesimo, con parere del Collegio Sindacale.

2. Ai componenti il Comitato di Amministrazione e ai componenti il Collegio Sindacale spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni

dell'organo di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e dei rimborsi spese dei componenti il Comitato di Amministrazione sono determinate dal Consiglio Generale con parere del Collegio Sindacale.

3. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.

Articolo 13 – Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è composto da dodici Consiglieri oltre all'eventuale Consigliere nominato ai sensi del successivo comma 6.
2. La carica di Presidente e Vice Presidente del Consiglio Generale coincidono con la carica di Presidente e Vice Presidente del Comitato di Amministrazione; il Presidente, o il Vice Presidente quando lo sostituisce, non ha diritto di voto nel Consiglio Generale, essendo solo titolare dei poteri ordinamentali necessari per il corretto svolgimento dell'attività dell'Organo.
3. I componenti il Consiglio Generale devono essere in possesso di adeguata competenza in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione, o devono aver maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, oppure devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.
4. I consiglieri sono designati come segue:
 - a) due dal Comune di Savigliano, scelti tra cittadini ivi residenti da almeno tre anni;
 - b) tre complessivamente dai Comuni di Genola, Marene e Monasterolo di Savigliano, che ne nominano uno per ciascuno, scegliendoli tra i cittadini residenti nei rispettivi Comuni da almeno tre anni;
 - c) uno dalla Provincia di Cuneo, scelto tra cittadini residenti a Savigliano da almeno tre anni;

- d) uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cuneo, scelto tra personalità del mondo economico;
 - e) uno dal Consiglio Generale su proposta del Presidente dopo che questi abbia sentito il parere del Direttore Generale dell'ASL competente per territorio, da scegliersi fra le personalità di chiara ed indiscussa fama che abbiano acquisito particolare professionalità, esperienza e competenza nel settore della sanità residente in Provincia di Cuneo da almeno tre anni;
 - f) uno congiuntamente dai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Saviglianesi, da scegliersi fra le personalità che abbiano acquisito particolare professionalità, esperienza e competenza nel settore dell'istruzione e residenti a Savigliano da almeno 3 anni;
 - g) uno dall'Unità Pastorale di cui fa parte Savigliano, da scegliersi tra le personalità che per professionalità, esperienza e competenza possano contribuire al migliore perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione;
 - h) uno dal Patto per lo Sviluppo della provincia di Cuneo, da scegliersi tra le personalità che per professionalità, esperienza e competenza possano contribuire al migliore perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione;
 - i) uno, congiuntamente, dalla Società di S.Vincenzo de' Paoli – Consiglio Particolare di Savigliano, dal Consorzio Monviso Solidale delle Comunità locali del Fossanese, Saluzzese e Saviglianese, dall'Associazione Oasi Giovani Onlus e dall'Associazione Solidarietà Handicappati Savigliano scelto fra gli esponenti di associazioni operanti nel volontariato residenti a Savigliano da almeno tre anni .
5. Le personalità di cui alle precedenti lettere d), g), h) dovranno essere residenti nel territorio di uno dei Comuni aventi potere di designazione dei Componenti del Consiglio Generale da almeno tre anni al momento della designazione.
6. In aggiunta ai 12 Consiglieri previsti al comma 1, il Consiglio Generale ha

facoltà di nominarne uno ulteriore, avente le stesse prerogative degli altri, scelto fra personalità di chiara ed indiscussa fama in rappresentanza di soggetti che abbiano acquisito particolari benemeritenze a vantaggio della Fondazione con lasciti, donazioni o altre disposizioni tali da incidere significativamente sull'operatività della Fondazione.

7. La nomina non comporta rappresentanza, nel Consiglio Generale, degli enti dai quali proviene la designazione stessa. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca.
8. I componenti il Consiglio Generale durano in carica cinque anni dalla data della loro nomina e possono essere confermati soltanto per un altro mandato consecutivo.

Nel computo dei mandati non si tiene conto di quello svolto per un periodo non superiore a dodici mesi.

9. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Generale, il Presidente provvede tempestivamente agli adempimenti per la ricostituzione dell'organo stesso. Il mandato dei componenti nominati in sostituzione scade con quello originario del componente sostituito.
10. Alla scadenza del mandato, i componenti del Consiglio Generale, fatta eccezione per quello di cui al precedente comma 6 che decade immediatamente, restano in carica sino all'insediamento dei successori.
11. Gli enti cui spetta la designazione, e il Consiglio Generale per le nomine di propria competenza, devono attenersi ai seguenti criteri:
 - i componenti devono essere scelti tra cittadini con criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di attività della Fondazione;
 - i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 7, i requisiti di professionalità di cui al presente articolo, e non trovarsi

nelle situazioni di cui agli artt. 8 e 10.

12. Il Presidente della Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, ovvero tempestivamente nei casi di cessazione dalla carica per cause diverse dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione ai soggetti cui compete la designazione, richiedendo la designazione dei nuovi componenti.
13. Tali designazioni devono essere fatte pervenire alla Fondazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, unitamente alla dettagliata documentazione relativa a ciascun candidato, ai fini della verifica del possesso dei requisiti.
14. Il Consiglio Generale provvede, in piena autonomia, entro trenta giorni dalla ricezione della suddetta documentazione, alla valutazione dei requisiti dei nominativi designati ed alla relativa nomina; se il Consiglio Generale ritiene che difettino i requisiti in capo al soggetto designato, ne rifiuta la nomina, dandone avviso al soggetto designante, il quale dovrà provvedere nei successivi 60 giorni dalla comunicazione, ad effettuare una diversa designazione.
15. Qualora i soggetti esterni cui compete la designazione non vi provvedano entro il termine di cui al comma 13 o le designazioni proposte non posseggano i requisiti per la nomina, il Consiglio Generale, provvede direttamente ed in piena autonomia alla nomina sino alla concorrenza non maggioritaria dei componenti l'Organo. Alle eventuali ulteriori nomine provvede il Presidente del Tribunale competente per Territorio su richiesta del Presidente della Fondazione e nel rispetto dei requisiti di legge e di Statuto.
16. Della nomina il Presidente dà comunicazione ai soggetti designanti e agli interessati: questi ultimi devono comunicare la loro accettazione entro 20 giorni.

Articolo 14 - Competenze del Consiglio Generale

1. Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale le decisioni in materia di:
 1. modificazione dello Statuto;
 2. approvazione e modificazione dei regolamenti interni, sentito il Comitato di Amministrazione;
 3. nomina, potendone scegliere fino ad un massimo di due nel proprio seno, e revoca, per gravi violazioni di legge o di Statuto, dei componenti il Comitato di Amministrazione;
 4. nomina, tra i componenti del Comitato di Amministrazione, e revoca, per gravi violazioni di legge o di Statuto, del Presidente della Fondazione;
 5. nomina, al di fuori del proprio seno, e revoca, per gravi violazioni di legge o di Statuto, del Presidente del Collegio Sindacale e degli altri due Sindaci;
 6. esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Comitato di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
 7. nomina di commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni e la composizione. Ai membri degli organi della Fondazione che siano chiamati a far parte di commissioni non spetta alcun compenso;
 8. verifica per i componenti il Consiglio Generale dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l'adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
 9. scelta ogni tre anni dei settori rilevanti, in numero non superiore a cinque, nell'ambito dei settori di intervento ammessi previsti dal precedente comma 2 dell'art. 2.
 10. determinazione dei rimborsi spese dei propri componenti, dei compensi, indennità e rimborsi spese del Presidente, del Vice Presidente e degli altri componenti del Comitato di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale e

dei componenti del Collegio Sindacale;

11. approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
12. determinazione di programmi pluriennali di attività con riferimento alle necessità del territorio, individuando i settori rilevanti e i settori ammessi, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
13. approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;
14. definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
15. istituzione di imprese strumentali;
16. approvazione di operazioni di trasformazione e di fusione della Fondazione, su proposta del Comitato di Amministrazione;
17. autorizzazione alla sottoscrizione di polizze assicurative a copertura della responsabilità civile, con esclusione della responsabilità per dolo o colpa grave, dei componenti gli organi della Fondazione e del Segretario Generale, la relativa deliberazione deve essere presa con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Articolo 15 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale, convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, si riunisce di regola ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti o il Collegio Sindacale.

Qualora il Presidente lo ritenga opportuno, le riunioni del Consiglio Generale possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché se ne dia avviso nella lettera di convocazione e

risultino garantite l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi e la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In ogni caso, almeno il Presidente e il Segretario, o, in caso di mancanza o impedimento di quest'ultimo, chi è delegato a sostituirlo, ai sensi del successivo art. 21 comma 2, debbono essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio Generale ove lo stesso si considera tenuto.

2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare fissati dal Presidente, devono essere spediti a mezzo lettera almeno cinque giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio Generale, il Comitato di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed al Segretario; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telefax o strumenti di natura telematica che diano la possibilità di verificare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario, con preavviso di almeno un giorno.
3. Alle riunioni del Consiglio Generale possono assistere, senza diritto di voto, anche i membri del Comitato di Amministrazione. Il Segretario redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.
4. Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei votanti, esclusi gli astenuti, salvo quelle relative alla trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione, alla modifica dello Statuto, all'approvazione dei regolamenti interni della Fondazione, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei votanti.
6. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo, su richiesta anche di un solo Consigliere, a scrutinio segreto. Le votazioni di nomina dei componenti gli organi della Fondazione avvengono sempre a scrutinio palese.

7. In caso di parità la proposta si intende non approvata.

Articolo 16 - Comitato di Amministrazione

1. Il Comitato di Amministrazione è composto da cinque membri nominati dal Consiglio Generale, in attuazione di un criterio selettivo comparativo riferito ai requisiti richiesti.
2. Gli amministratori devono essere in possesso di adeguata competenza in materie inerenti i settori di intervento e funzionali all'attività della Fondazione o devono avere maturato un'esperienza operativa per almeno un triennio nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere esercitato, per lo stesso periodo minimo di tempo, funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.
3. La durata del mandato degli Amministratori è di quattro anni dalla data di insediamento dell'organo. Gli amministratori possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato. Nel computo dei mandati non si tiene conto di quello svolto per un periodo non superiore a dodici mesi.
4. Alla scadenza del mandato, il Comitato di Amministrazione resta in carica fino all'insediamento del successivo.
5. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente attiva tempestivamente il Consiglio Generale per la ricostituzione del Comitato di Amministrazione.
6. Il mandato degli Amministratori nominati in sostituzione scade con quello del Comitato di Amministrazione.

Articolo 17 - Competenze del Comitato di Amministrazione

1. Il Comitato di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.

2. In particolare sono di esclusiva competenza del Comitato di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

1. La nomina, nel proprio seno, del Vice Presidente con funzioni vicarie del Presidente;
2. La gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione definita dal Consiglio Generale, la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
3. la predisposizione di programmi pluriennali di attività e del documento programmatico previsionale annuale;
4. la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
5. l'assunzione del personale dipendente;
6. la nomina e la revoca, anche senza giusta causa, del Segretario della Fondazione e la verifica, in capo a questi ed ai componenti il Comitato di Amministrazione, della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità, delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei provvedimenti conseguenti;
7. la nomina di commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità, sentito il parere del Collegio Sindacale. Ai membri degli organi della Fondazione che siano chiamati a far parte di commissioni non spetta alcun compenso;
8. nomine e designazioni di amministratori e sindaci di competenza della Fondazione;
9. acquisizione, vendita, permuta e donazione di immobili;
10. acquisto e cessione di partecipazioni societarie.

3. Al Comitato di Amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta

al Consiglio Generale in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione e in particolare relativamente a:

- modifiche statutarie;
- approvazione e modifica dei regolamenti interni;
- linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- istituzione di imprese strumentali;
- programmi di intervento della Fondazione.

4. Il Comitato di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, al Segretario o a dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

5. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Comitato di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato.

Articolo 18 – Adunanze e deliberazioni del Comitato di Amministrazione

1. Il Comitato di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.
2. Esso si riunisce almeno una volta al mese ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno due Amministratori o il Collegio Sindacale.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare fissati dal Presidente, devono essere spediti a mezzo lettera almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Comitato di Amministrazione e il Collegio Sindacale ed al Segretario; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telefax o strumenti di natura telematica che diano la possibilità di verificare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario, con preavviso di almeno un giorno.
4. Il Comitato di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno tre Consiglieri.
5. Alle riunioni partecipa il Segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive

insieme al Presidente.

6. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo, su richiesta anche di un solo componente, a scrutinio segreto.

Articolo 19 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. La durata della carica del Presidente e del Vice Presidente è pari alla durata della carica quale componente del Comitato di Amministrazione.

3. Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Generale, senza diritto di voto, ma con poteri di natura ordinamentale, e il Comitato di Amministrazione;
- sentito il Vice Presidente, assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del Comitato di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione;
- svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio Generale e del Comitato di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; in caso di assenza anche di quest'ultimo, le funzioni nell'ambito del Consiglio Generale e del Comitato di Amministrazione sono esercitate dal rispettivo componente più anziano di carica o, in subordine, di età.

5. Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti chi lo sostituisca nella rappresentanza della Fondazione a componenti il Comitato di Amministrazione, al Segretario, ovvero a dipendenti.

6. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in

qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

7. Con il parere favorevole del Comitato di Amministrazione può altresì delegare, in via continuativa ed anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti l'organo stesso, al Segretario, a dipendenti o a terzi.

Articolo 20 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente e da due Sindaci effettivi nominati dal Consiglio Generale, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
2. I componenti il Collegio Sindacale restano in carica tre anni dall'insediamento dell'organo e possono essere confermati una sola volta.
3. Alla scadenza del mandato il Collegio Sindacale resta in carica sino all'insediamento dei successori.
4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci, il Consiglio Generale provvede senza ritardo alla loro sostituzione.
5. In caso di mancanza del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla nomina del nuovo Presidente, dal Sindaco più anziano di carica o, a parità di carica, di età.
6. Il mandato dei Sindaci nominati in sostituzione scade con quello del Collegio Sindacale.
7. Il Collegio Sindacale opera con le attribuzioni e modalità stabilite dagli artt. 2403 – 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché dal Decreto Legislativo n. 153/99.
8. I componenti il Collegio Sindacale devono assistere alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato di Amministrazione.
9. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.
10. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio Sindacale devono essere

trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente dell'organo.

Articolo 21 - Segretario

1. Il Segretario provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione ed esercita inoltre le funzioni a lui delegate dai relativi organi.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario, ne adempie le funzioni un dipendente o altra persona all'uopo delegato dal Comitato di Amministrazione.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Generale, del Comitato di Amministrazione e delle Commissioni consultive e di studio con funzioni consultive e propositive.
4. Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi.
5. Compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Comitato di Amministrazione o dal Presidente.
6. Il Segretario deve essere scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo ed abbia maturato esperienza almeno per un triennio nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti o aziende di dimensioni adeguate.
7. La carica di Segretario è incompatibile con qualsiasi incarico in altra fondazione.
8. Per le funzioni esecutive necessarie alla propria struttura organizzativa ed operativa la Fondazione può valersi anche di strutture esterne.

Articolo 22 - Bilancio, libri e scritture contabili

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. La Fondazione, nella predisposizione del bilancio e nella tenuta dei libri e scritture contabili, osserverà il regolamento emanato dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 153/99 e successive modifiche.
3. Il Consiglio Generale approva il bilancio d'esercizio nel termine fissato dal

regolamento ministeriale e, nei 15 giorni successivi all'assunzione della relativa delibera, lo trasmette all'Autorità di Vigilanza.

4. La Fondazione assicura la pubblicità del bilancio nella forma più ampia ed idonea e comunque nel rispetto delle eventuali prescrizioni emanate in merito.
5. La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Generale, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di Amministrazione ed il libro delle riunioni del Collegio Sindacale.
6. La Fondazione tiene inoltre il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.
7. Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.
8. La Fondazione approva entro il mese di ottobre di ciascun anno il "documento programmatico previsionale" dell'attività relativa all'esercizio successivo, da trasmettere entro quindici giorni dall'adozione all'Autorità di Vigilanza. Nel documento programmatico previsionale sono indicati a fini informativi gli impieghi del patrimonio di cui al precedente art. 4, comma 2.

Articolo 23 - Scioglimento, trasformazione, fusione e devoluzione del patrimonio

1. La Fondazione, con deliberazione del Consiglio Generale e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, oltre a procedere alla liquidazione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, può trasformarsi, fondersi o confluire in uno o più altri enti che perseguono esclusivamente finalità di utilità sociale, al fine di conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
2. In caso di scioglimento, l'eventuale residuo netto della liquidazione sarà

devoluto dal Consiglio Generale in conformità alla legge, agli scopi ed agli ambiti territoriali previsti dallo Statuto.

Articolo 24 – Pubblicità dello Statuto

Il presente Statuto è depositato presso la Sede Legale della Fondazione ed è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta di visione o intenda ritirarne copia. L'avvenuta entrata in vigore del nuovo Statuto verrà pubblicizzata a mezzo stampa locale. Verrà inoltre pubblicato sul sito internet della Fondazione stessa.

Articolo 25 - Norme transitorie e di attuazione

1. Il presente Statuto entra in vigore ad avvenuta approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.
2. I Componenti gli Organi della Fondazione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto proseguono il proprio mandato fino alla naturale scadenza.